



Data di pubblicazione: 01/02/2021

Nome allegato: *RISPOSTE_A_QUESITI_VIGILANZA_MARCHE (2).pdf*

CIG: 8541717FD7;

Nome procedura: *Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Marche dell'INPS», per la durata di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Marche dell'INPS»

CIG 8541717FD7

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI (2°)
(ai sensi del punto VI.3 del Bando di gara)

Quesito n. 1

Si chiede se è ammesso a partecipare alla presente Procedura di Gara, un Operatore Economico, che ha riportato un provvedimento sanzionatorio di rilevante entità innanzi alle Autorità competenti (A.G.C.M.) per anomala alterazione concorrenziale del mercato (cd. cartello).

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 2.2.3.1. delle Linee Guida A.N.AC. n. 6 la Stazione Appaltante deve valutare l'ammissione di un Operatore Economico con provvedimento sanzionatorio da parte dell'A.G.C.M.

Quesito n. 2

Se la risposta al Quesito 1 è affermativa, ovvero se la Stazione Appaltante lo ritiene ammissibile - si chiede di precisare, se ai fini della partecipazione alla Gara, l'Operatore Economico interessato ha l'obbligo di dichiararlo, anche se il provvedimento è stato impugnato e/o non è ancora passato in giudicato e se ciò è a pena di esclusione dalla gara.

RISPOSTA

L'ammissione non può essere valutata a priori, ma solamente a seguito di dichiarazione da parte dell'Operatore Economico del provvedimento sanzionatorio, che dovrà essere allegato. Si ricorda che la mancata dichiarazione del provvedimento sanzionatorio configura dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-bis), del Codice dei Contratti Pubblici e della parte IV delle Linee Guida A.N.AC. n. 6.

Quesito n. 3

Se la risposta al Quesito 1 è affermativa, si chiede di specificare se l'Operatore Economico interessato deve dichiarare le misure di self cleaning adottate nel frattempo e se esse sono vincolanti e necessarie ai fini della partecipazione.

RISPOSTA

in merito alle misure di self-cleaning si rinvia alla parte VI delle Linee Guida A.N.AC. n. 6.

Quesito n. 4

Se la risposta al Quesito 1 è affermativa, si chiede a Codesta Stazione Appaltante, di specificare, l'incidenza che avrà in sede di valutazione dell'Offerta presentata detta dichiarazione, posto che - per giurisprudenza costante - l'illecito anticoncorrenziale, seppur impugnato e quindi non ancora definitivo (per sentenza passata in giudicato), viene annoverato fra le ipotesi escludenti ai sensi dell'art.80, comma 5, lett.c) del d.lgs. 50/2016, poiché idoneo a spiegare, in via anche solo temporanea, tutti i suoi effetti (cfr. fra le altre sentenza 31 gennaio 2018, n. 1119, TAR del Lazio Roma, Sezione I).

RISPOSTA

Si rinvia a quanto già detto in risposta ai quesiti 1 e 2.

La Stazione appaltante è obbligata ad esercitare il potere discrezionale di valutazione dei fatti sulla base della istruttoria condotta, all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato, al fine di determinarsi sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della società.

Ancona, 1 febbraio 2021

Luca Sampaolesi
Responsabile Unico del Procedimento